CODICE DELLE ASSICURAZIONI In prima battuta spazio a misure per la salvaguardia e il risanamento

Crisi a gestione graduata

In caso di insolvenza l'esclusione del fallimento apre la strada alla liquidazione coatta amministrativa

Tripla corsia per la gestione delle crisi delle imprese assicurative. Il nuovo Codice delle assicurazioni private contiene, infatti, nel titolo XVI, la disciplina delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese.

Le misure di salvaguardia. Per garantire più tutela dei diritti degli assicurati e degli altri soggetti aventi diritto a prestazioni assicurative il Codice attribuisce all'Isvap penetranti poteri di controllo e intervento sulle imprese di assicurazione. In particolare, l'Isvap non ha solo il potere di imporre all'impresa assicurativa che ha violato le disposizioni sulle garanzie patrimoniali per l'esercizio dell'attività assicurativa l'obbligo di adeguarsi, entro un determinato termine, alle misure di salvaguardia disposte dall'organo di vigilanza, ma anche la possibilità — se l'impresa non ottempera nel termine assegnato — di procedere alla nomina di un commissario per il compimento degli atti necessari per rendere la gestione dell'impresa conforme alla legge. La violazione delle disposizioni su riserve tecniche, attività di copertura, margine di solvibilità e quota di garanzia giustificano l'adozione di misure di salvaguardia patrimoniale da parte dell'autorità di vigilanza che può vietare all'impresa di assumere nuovi affari per un periodo fino a sei mesi o imporre vincoli sulle attività patrimoniali a favore dei crediti di assicurazione. Nel caso di beni immobili, per esempio, l'Isvap può ordinare l'iscrizione di ipoteca.

Le misure di risanamento. Se le misure di salvaguardia non siano state attuate dall'impresa di assicurazione o nel caso di gravi inosservanze delle disposizioni di legge, l'Isvap può nominare un commissario per il compimento di singoli atti per rendere la gestione dell'impresa conforme alla legge. Le altre due misure di risanamento disciplinate dal Codice sono l'amministrazione straordinaria e la gestione provvisoria. L'amministrazione straordinaria può essere disposta se:

- si verifichino gravi irregolarità nell'amministrazione o gravi violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'impresa;
- siano previste gravi perdite patrimoniali.

In queste ipotesi il ministro delle Attività produttive, su proposta dell'Isvap, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo dell'impresa. La proposta dell'Isvap deve essere preceduta dalla contestazione all'impresa degli addebiti con l'assegnazione di un termine per presentare controdeduzioni o eliminare le violazioni. A seguito del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria l'Isvap deve nominare uno o più amministratori straordinari e un comitato di sorveglianza. I commissari straordinari assumono i poteri di amministrazione con il compito di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarità e amministrare l'impresa nell'interesse degli assicurati.

La funzione della procedura — che dura un anno prorogabile per non più di 12 mesi — è consentire il superamento della crisi. Al termine della procedura i commissari devono redigere un bilancio, che va presentato all'Isvap per l'approvazione, e ricostituire gli organi sociali.

Il presupposto della gestione provvisoria è la sussistenza, in aggiunta alle condizioni per l'amministrazione straordinaria, di ragioni di assoluta urgenza che consentono direttamente all'Isvap di disporre che l'amministrazione sia affidata a uno o più commissari con sospensione degli organi amministrativi e di controllo in carica. La gestione provvisoria non può durare più di due mesi

La liquidazione coatta amministrativa. Il nuovo Codice ribadisce il principio già enunciato dalla vigente legislazione per cui le imprese di assicurazione anche quando sono insolventi non sono soggette a fallimento, ma a liquidazione coatta amministrativa disposta con decreto del ministro delle Attività produttive, su proposta dell'Isvap, anche a seguito di istanza motivata di organi amministrativi, assemblea straordinaria, commissari straordinari o liquidatori.

La liquidazione coatta amministrativa può essere disposta non solo nel caso di insolvenza (che si verifica nei casi previsti dall'articolo 5 della legge fallimentare e anche se c'è una notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione e di riassicurazione) ma anche se le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste siano di eccezionale gravità. Il Codice contiene una disciplina dettagliata della procedura di liquidazione coatta amministrativa la cui finalità è provvedere alla liquidazione dell'attivo e alla ripartizione fra i creditori. Come già previsto dalla normativa vigente viene dettata una disciplina specifica per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione disponendo che gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che risultano iscritti nel registro alla data della liquidazione coatta amministrativa, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti cui si riferiscono.

L'articolo 262 prevede anche un'ipotesi di concordato (modellata sul concordato fallimentare) che consente agli organi della procedura di proporre al tribunale del luogo dove ha sede l'impresa una proposta di concordato che deve essere autorizzata dall'Isvap e il cui contenuto deve indicare percentuale offerta ai creditori chirografari, tempo del pagamento e garanzie.

LUIGI FERRAJOLI

In omaggio uno speciale con tutte le nuove regole

Oltre 350 articoli sui risarcimenti, gli strumenti ispettivi e di controllo, nonché sulla disciplina della trasparenza. Per conoscere il Codice delle assicurazioni private — varato il 2 settembre dal Consiglio dei ministri — «Il Sole-24 Ore» propone in edicola lo «Speciale Assicurazioni». Due inserti speciali, in allegato al giornale che saranno in edicola domani e venerdì, si propongono di guidare il lettore tra le novità di maggiore impatto non solo sulla vita delle compagnie assicurative ma anche degli operatori e degli utenti. Nelle due uscite verrà, inoltre, presentato il testo integrale del decreto legislativo sul nuovo Codice, che sistematizza, per la prima volta in un Testo unico, la normativa in materia.

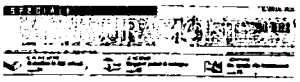

Assicurazioni, via libera al Codice

Introdotte compensazioni semplificate e più trasparenza nelle polizze

Sotto la lente, nel numero di domani, oltre all'illustrazione tecnica del decreto e alla prima parte del testo del provvedimento, i tempi di attuazione della disciplina e le principali "ricadute" sul ramo vita. Si passeranno poi in rassegna il nuovo ruolo degli intermediari, il riordino delle attività dei gruppi, la trasparenza nei contratti e le nuove procedure di ispezione e controllo, che coinvolgono soprattutto l'Isvap. Nella seconda uscita, in edicola venerdì, è prevista un ampio sguardo su cosa cambia per la Rc-Auto, a partire dall'indennizzo diretto.